

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 13 MAGGIO 2003

N. 49

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 febbraio 2003, n. 50

Ditta LAMA Marmi sas Ruvo di Puglia - Coltivazione di cava in loc. "Taverna nuova" in agro di Ruvo di Puglia - Valutazione incidenza Ambientale.

Pag. 4843

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 marzo 2003, n. 60

Procedure di V.I.A. - Ditta F.Ili Gernone & C. di Gervasio Gernone snc di S. Severo (FG) - Richiesta Valutazione d'impatto Ambientale per coltivazione di cava. - Loc. "Posta Giannina" agro di Apricena.

Pag. 4846

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 67

Realizzazione di un centro di soggiorno e casa della salute "Terme Donna Margherita" in località Valle della Menolecchia - Comune di Vieste (Fg) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 4851

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 68

Realizzazione di un insediamento alberghiero in località Crovatico - Comune di Vieste (Fg) - Procedura di V.I.A.

Pag. 4854

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 69

Realizzazione di un insediamento alberghiero in località Cutinazzi - Comune di Vieste (Fg) - Procedura di V.I.A.

Pag. 4855

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 70

Realizzazione di un insediamento turistico residenziale - Comune di Salve (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 4857

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 71

Realizzazione di un impianto di maricoltura in gabbie off-shore in località Villanova Comune di Ostuni (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 4858

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 72

Realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Masseria dell'Orbo - Comune di Alberobello (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

Pag. 4860

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 76

Realizzazione di un complesso alberghiero in località S. Andrea - Comune di Vieste (Fg), Procedura di V.I.A.

Pag. 4862

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 77

Realizzazione di un parco eolico - Comune di Pietramontecorvino (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 4864

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 78

Interventi di difesa della costa di Manfredonia - Comune di Manfredonia (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Pag. 4866

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 febbraio 2003, n. 50

Ditta LAMA Marmi sas Ruvo di Puglia - Coltivazione di cava in loc. "Taverna nuova" in agro di Ruvo di Puglia - Valutazione incidenza Ambientale.

L'anno 2003 addì 27 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4476 del 27.5.99 la Società Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo, richiedeva al Settore Ecologia la verifica di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava sita in località "Taverna Nuova di Sopra" dell'agro di Ruvo di Puglia, contraddistinta nel NCT al fg. 124 ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124;
- con nota prot. 6272 del 2.7.88 il Settore Ecologia comunicava alla società richiedente che il Comitato regionale di VIA, nella riunione del 23.7.99, aveva ritenuto di dover acquisire specifici elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 6830 del 2.9.99 la società Lama Marmi trasmetteva la documentazione integrativa richiesta pur evidenziando che "ai sensi dell'art. 10 - comma 2 - del DPR 12.4.92" l'autorità competente, in ordine alle procedure di verifica doveva pronunciarsi entro gg. 60 dalla presentazione della relativa documentazione e che decorso tale termine, in caso di

silenzio, il progetto si intendeva escluso dalla procedura;

- con nota acquisita al prot. 7726 del 29.9.99 l'avv. Maurizio Di Cagno, rappresentate legale della ditta istante, diffidava il dirigente del Settore Ecologia a voler dichiarare, entro gg. 30 dalla notifica dell'atto, con formale provvedimento, la non assoggettabilità della pratica in oggetto alla procedura di VIA, stante l'intervenuta formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di gg. 60, di cui all'art. 10 - comma 2- del DPR 12.4.96;
- con nota prot. n. 8138 del 13.10.99, il dirigente del Settore Ecologia comunicava all'avv. Maurizio Di Cagno che il Settore stava già valutando di concerto il Settore Legale, attesa la natura prettamente giuridica del quesito posto, i relativi provvedimenti da adottare;
- con nota acquisita al prot. 9411 del 15.11.99 l'avv. Di Cagno intimava il Settore Ecologia a voler, entro il termine di gg. 30 dalla notifica dell'atto medesimo, emettere il provvedimento di non assoggettabilità della pratica in oggetto alla procedura di VIA;
- con nota prot. n. 3191 del 6.4.2000 il dirigente del Settore Ecologia nel rigettare le argomentazioni tecnico-giuridiche a sostegno della tesi avanzata dall'avv. Maurizio Di Cagno, comunicava alla società che si sarebbe proceduto al regolare proseguo dell'iter procedurale della verifica di compatibilità ambientale non solo, ma richiedeva alla società istante, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, apposito elaborato relativo alle interferenze del progetto con riferimento al sistema ambientale atteso che l'area di intervento ricade all'interno di ZPS (zona di protezione speciale) e SIC (siti di interesse comunitario) e come tale soggetto a valutazione di incidenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3780 del 20.4.2000 la società Lama Marmi trasmetteva gli elaborati richiesti;

- il Comitato Regionale per la VIA nella riunione del 24.4.2000, esaminati gli atti e le integrazioni trasmesse, nonché la relazione relativa alla valutazione di incidenza acquisita agli atti al prot. 3780 del 20.4.2000, riteneva di poter escludere l'intervento proposto dall'applicazione delle procedure di VIA con una serie di condizioni;
- pertanto con determinazione dirigenziale n. 109 del 15 maggio 2000 il Dirigente del Settore Ecologia stabiliva di escludere l'intervento, proposto dalla Lama Marmi, dalla applicazione delle procedure di VIA con tutte le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;
- il TAR per la Puglia, a seguito di due ricorsi proposti dal Comune di Ruvo di Puglia e dalla Midimarmi srl, con sentenze nn. 842 e 843 del 29.3.2001, annullava il predetto decreto autorizzatorio, sulla base di vari profili motivazionali - tra questi, la violazione del citato DPR n. 357/97, per "omessa acquisizione della valutazione di incidenza";
- le predette sentenze del TAR venivano impugnate innanzi al Consiglio di Stato con distinti appelli dell'impresa interessata e della Regione Puglia, che sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 650/2003 pubblicata il 7.2. u.s. Con tale sentenza il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha ritenuto fondate, accogliendo, tutte le censure e le argomentazioni formulate dall'impresa e dalla Regione avverso la sentenza del TAR, tranne quella concernente il profilo della valutazione d'incidenza;
- il Consiglio di Stato ha infatti rimarcato "la mancanza di ogni valutazione degli effetti che il piano comporta in relazione agli obiettivi di conservazione della flora e della fauna e, soprattutto, delle possibili interazioni con altri piani e progetti" E' mancata, in particolare, quella valutazione ampia e globale imposta dal citato art. 5, comma 6, DPR n. 357/97, laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano o del progetto sul sito di importanza comunitaria "tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e

progetti..."

Il presente motivo di appello va, dunque, respinto, alla stregua delle argomentazioni su espresse, ferma la potestà dell'Amministrazione regionale di far luogo ad una compiuta valutazione di incidenza, rispettosa delle indicate coordinate normative"

- pertanto l'avv. Maurizio Di Cagno con nota acquisita al prot. 1867 del 13.2.2003, nel notificare al Settore Ecologia il predetto provvedimento emesso da Consiglio di Stato, ha invitato lo stesso Ufficio a volersi esprimere sulla valutazione d'incidenza per l'intervento di che trattasi;
- vista pertanto la relazione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

visto il DPR del 12 aprile 1996 e s.m.;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Ambientale per la coltivazione di una cava in contrada "Taverna Nuova" del Comune di Ruvo di Puglia in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini in Catasto Fg. 124 ptcc. 32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124

per tutte le motivazioni e con le condizioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e con le seguenti prescrizioni, che si aggiungono a quelle già stabilite nella determinazione 109 del 15.5.2000 che qui si intendono integralmente trascritte;

1. Il ripristino dell'area non deve prevedere rimboschimenti o riutilizzazione per fini agricoli, bensì consentire il naturale evolvere del sito verso le formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa. Il piano di recupero dell'area deve realizzarsi contestualmente alla coltivazione come previsto dalla succitata determinazione del Settore Ecologia, e le superfici a vista dell'area di coltivazione, successivamente al riempimento fino al piano di campagna, devono essere composte da un'alternanza di superfici rocciose, omogenee come di terreno agrario dello stesso spessore di quelle naturali circostanti;
 2. deve essere vietato l'uso di esplosivi nella coltivazione.
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario ed alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Ruvo di Puglia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente

Settore Ecologia

Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, lì 24 febbraio 2003

Al Settore V.I.A. - Sede

OGGETTO: Lama Marmi s.a.s. di Teseo Alfredo e C.- Coltivazione cava in località "Taverna Nuova" in agro di Ruvo di Puglia - Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'istanza riguarda la coltivazione di una cava in contrada. "Taverna nuova" nel Comune di Ruvo di Puglia, in prossimità della strada provinciale Corato-Poggiorsini, in Catasto Fg. 124 Ptc.32, 33, 55, 65, 117, 118, 119, 120, 121, 123 e 124. L'attività estrattiva è finalizzata alla produzione di pietra da taglio mediante coltivazione ad "anfiteatro".

Il travagliato iter di questo progetto, già autorizzato da Codesto Settore in data 21.12.2000 e successivamente bloccato da due sentenze del Tar per la Puglia in data 29.03.2001, è giunto alla sentenza n. 650/2003 del 07.02.2003 del Consiglio di Stato che, per quanto di competenza di questo Ufficio, richiede "di far luogo ad una compiuta valutazione di incidenza, rispettosa" delle prescrizioni previste dall'art. 5, comma 6, D.P.R. 357/97. Più precisamente, la sentenza giudica assente la valutazione "ampia e globale" prevista dalla normativa succitata, "laddove dispone che le autorità verificano l'impatto del piano o del progetto sul sito di importanza comunitaria tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani o progetti".

L'area richiesta in concessione per l'attività estrattiva, pari a circa quattro ettari, è prospiciente un'altra cava di pietra, attiva da numerosi anni e poco meno estesa.

L'analisi del "land use" della zona in esame e di quella immediatamente circostante rivela un uti-

lizzo del territorio che può definirsi rappresentativo dell'intero Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Murgia Alta" (codice IT9120007): la maggior parte del suolo è occupata da formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa riconducibili alla classe fitosociologica del Festuco-Brometalia, tutelata come habitat di interesse comunitario dalla Direttiva 92/43/CEE, fortemente mosaicizzato con zone di seminativi cerealicoli.

La diretta sottrazione dell'area di pseudosteppa rappresenta l'impatto negativo di maggior peso sulla conservazione degli habitat e degli habitat di specie d'interesse comunitario.

Infatti, se l'attività estrattiva deve ritenersi a tutti gli effetti un'attività industriale, gli effetti dei rumori e delle polveri prodotti possono ritenersi velocemente reversibili e di peso trascurabile anche mediante idonei accorgimenti di mitigazione, peraltro già previsti dal proponente. Ciò vale anche per l'eventuale effetto cumulativo dovuto alla presenza di un'altra cava nelle vicinanze, tenendo conto della ridotta estensione delle aree coinvolte. Si valuta necessario, comunque, escludere in ogni caso l'utilizzo di esplosivi nell'attività di estrazione del materiale lapideo.

Nello specifico dell'area in questione, l'attività estrattiva si realizza su di una superficie di circa quattro ettari che, come risulta dalle ortofoto del 2001, ha modesta copertura di habitat; la stessa arca, inoltre, risulta lontana dalle colonie di Grillaio (*Falco naumanni*) specie prioritaria, per cui ha probabilmente un valore marginale come area trofica della specie.

Ciò premesso, e fatte salve le norme di salvaguardia eventualmente previste dall'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia, questo Ufficio ritiene che l'intervento possa essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già previste dalla determinazione n. 109 del 15.05.2000 di Codesto Settore, che hanno come obiettivo principale il recupero dell'habitat d'interesse comunitario:

- Il ripristino dell'area non deve prevedere rimboschimenti o riutilizzazione per fini agricoli, bensì consentire il naturale evolvere del sito verso le

formazioni erbacee naturali e seminaturali di pseudosteppa. Il piano di recupero dell'area deve realizzarsi contestualmente alla coltivazione come previsto dalla succitata determinazione del Settore Ecologia, e le superfici a vista dell'area di coltivazione, successivamente al riempimento fino al piano di campagna, devono essere composte da un'alternanza di superfici rocciose, omogenee come colore e struttura a quelle vicine esposte da tempo agli agenti atmosferici, e piccole superfici di terreno agrario dello stesso spessore di quelle naturali circostanti;

- deve essere vietato l'uso di esplosivi nella coltivazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 marzo 2003, n. 60

Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli Gernone & C. di Gervasio Gernone snc di S. Severo (FG) - Richiesta Valutazione d'impatto Ambientale per coltivazione di cava. - Loc. "Posta Giannina" agro di Apricena.

L'anno 2003 addì 10 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28.2.2002, acquisita al prot. n. 2122 del 2.4.2002, la ditta F.lli Gernone & C snc. di Gervasio Gernone, con sede in San Severo (Fg) alla Via Mentana n. 10, ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare dolomitico sita in località loc. "Posta Giannina" dell'agro di

- Apricena ed identificata nel NCT al fg 83 particelle 20 e 96 per una superficie complessiva di ha. 11. 09.82;
- con nota prot. n. 2456 del 9.4.2002, il Settore Ecologia ha invitato la Ditta a trasmettere copia degli annunci-pubblicazione e l'Amministrazione Provinciale di Foggia e Comunale di Apricena a rilasciare propri pareri in merito;
 - con note del 2 maggio e del 1° agosto 2002 la ditta f.lli Gernone ha provveduto a trasmettere la copia degli annunci-pubblicazione;
 - con nota dell'11 luglio 2002 l'Ufficio Tecnico del Comune di Apricena ha comunicato che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3.7.2002 aveva espresso a riguardo del progetto parere "favorevole a maggioranza con condizioni"
 - con nota del 4 settembre 2002 la ditta f.lli Gernone ha trasmesso copia del parere forestale rilasciato, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.5.1926 n. 1126, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia;
 - con nota del 12.9.2002 il Comune di Apricena ha reso noto che l'istanza in argomento, integrata con ulteriori documenti ed elaborati, è stata affissa all'albo pretorio e che alla stessa non sono giunte opposizioni e/o osservazioni;
 - con nota prot n. 9888 del 3.12.2002 il Settore ha invitato la ditta ad integrare la documentazione con ulteriori atti;
 - con nota del 8.10.02 la ditta f.lli Gernone ha inviato copia della comunicazione del Ministero per i Beni Archeologici della Puglia -Taranto-dalla quale risulta che la zona di cava non è interessata da vincoli archeologici;
 - in data 18.2.2003 la ditta Gernone ha riscontrato la nota prot. n. 9888 ed ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Settore, alcuna osservazione, in merito all'intervento;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2001, non è stato ancora istituito;
 - non potendo, quindi, sospendere l'attività di istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
 - vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che considera l'intervento compatibile con l'ambiente purché venga assoggettato a precise prescrizioni;
 - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.200 1, n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
 - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di considerare che per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento proposto dalla ditta F.lli Gernone & C snc. di Gervasio Gernone, con sede in San Severo (Fg) alla

Via Mentana n. 10, per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare dolomitico, sita in località loc. "Posta Giannina" dell'agro di Apricena ed identificata nel NCT al fg 83 particelle 20 e 96 per una superficie complessiva di ha. 11.09.82, così come previsto dalla relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento, dovrà essere preventivamente assoggettato alle procedure di bonifica delle aree inquinate così come disciplinato dal D.lgs n. 22/99 art. 17 e dal Decreto Ministero Ambiente n. 471/99 attraverso le fasi di caratterizzazione del sito, utilizzato come discarica, e dopo eventuale e successiva bonifica; solo successivamente l'attività estrattiva potrà risultare compatibile ambientalmente a condizione che siano rispettate scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

1. le fasi iniziali descritte in progetto da 2 a 13 non devono essere eseguite, ne deve essere eseguita alcuna decorticazione iniziate dello strato naturale superficiale, restano, invece, valide le fasi di progetto da 14 a 20; La coltivazione deve avvenire solo dall'alto verso il basso con ripristino rapido del fronte gradonato e con il conseguente ripristino, secondo le tecniche descritte nella stessa relazione e con piantumazione di cespugli della flora originale, escludendo, così, ogni forma di grosso impatto visivo;
2. delegare l'Ufficio Minerario a monitorare annualmente il risultato raggiunto dai lavori avendo cura di salvaguardare il principio di mascheramento degli stessi, pena la sospensione e la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;
3. le gradonature, dovranno essere diversificate per larghezza ed altezza, al fine di naturalizzare il profilo orografico ed altimetrico dei luoghi. Le altezze non dovranno comunque superare quella massima compresa tra mt. 3,50 - 4,00, le larghezze non dovranno essere inferiori a mt 5;
4. le pendenze delle pareti di scavo dovranno essere contenute tra il 35% ed il 50%
5. le quote altimetriche delle gradonature dovranno essere impostate in modo da coincidere con le principali curve di livello e

dovranno essere raccordate con i terreni confinanti con opportuni pendii di pendenza max pari al 10%

6. le sommità delle pareti dovranno essere raccordati con i ripiani delle gradonature con pendenze max pari al 10%;
 7. dovrà essere posta una distanza costante di mt. 100 dalla zona "BOSCATA", a tal fine la ditta dovrà chiedere al competente I.R.I.F. l'esatta delimitazione di detta area vincolata. Comunque, la superficie di scavo dovrà rispettare la distanza di mt 10 dai confini catastali.
- di delegare all'Ufficio Minerario la verifica del rispetto dei suesposti punti e di ogni altro parere e prescrizione di legge;
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Apricena;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 - di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Modugno, 27 Febbraio 2003

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta f.lli Gernone & C. snc - S. Severo (Fg) - Richiesta ampliamento di coltivazione di cava - Contrada "Posta Giannina" agro di Apricena.

L'ampliamento della cava in esame interessa un'area situata in località "Posta Giannina" - dell'agro del Comune di Apricena, contraddistinta nel N. C. T. al fg. 83 partic. 20 e 96 con una superficie complessiva di ha 11.09.82, è ubicata a circa 11 Km. ad Est del centro abitato di San Severo, a sinistra della Strada di Bonifica "Pedegarganica", a circa 500 mt. dall'innesto sulla Strada Statale n. 272 (in prossimità della stazione ferroviaria San Marco in L.), in un intervallo posto tra la quota altimetrica di mt. 50 e 150 slm., si adagia in senso longitudinale ai piedi del versante Nord-Ovest del Monte Della Donna (473 mt. s.l.m.) con una pendenza media del 20%.

La coltivazione sarà effettuata a mezza costa con l'esecuzione di tagli tramite mine cilindriche, il volume totale netto degli inerti estraibile è di circa mc 4.300.000, da estratte con una media annuale di mc. 215.000.

Il materiale da estratte è costituito da due litotipi fondamentali:

- 1) calcari micritici compatti grigio avana a frattura concoidenti con stratificazioni nette e con potenza variabile da alcuni decimetri a 2-3 metri,
- 2) dolomie brune grigio-brunicce compatte, macro e meso cristalline, tenaci a frattura scabra perlopiù prive di stratificazione ma ove presenti sono associati a grossi banchi.

Questi due litotipi si incrociano tra di loro passando da l'uno all'altro sia verticalmente che orizzontalmente e, comunque, realizzano una formazione che si presenta con proprietà piuttosto per-

meabile causata dalla morfologia prettamente carsica e tipica del Gargano.

Dal punto di vista idrologico il tecnico progettista afferma che il sito in esame, anche nei periodi di massima piovosità, essenzialmente in primavera e autunno, non è mai stato soggetto a fenomeni di ruscellamento di trasporto solido e di conseguenza di alluvionamento confortato, anche, da una indagine storica eseguita a ritroso sino agli inizi del 1900, da cui risulta che mai l'area è stata interessata da tali problemi, e che le uniche acque che alimentano l'acquifero di base sono quelle meteoriche le quali, per via delle caratteristiche carsiche di superficie e dell'intensa fratturazione, drenando rimpinguano la falda freatica profonda il cui livello statico è situato nella zona satura freatica a mt. 100 dal p.c.

Detta zona satura freatica va ad alimentare, con direzione del flusso freatico verso NE, tutte le risorgenze poste lungo i bordi dei due laghi costieri di Lesina e Varano.

L'area estrattiva in oggetto non ricade in area definite SIC e ZPS, non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario, e si presenta scarna dal punto di vista vegetativo per via della sua natura calcarea ma registra una presenza di pascolo cespugliato e di olivastri.

Il P.U.T.T., secondo gli ambiti territoriali estesi, classifica la maggiore parte del territorio interessato come "ambito C", la parte terminale a monte come "ambito D" e la zona a valle, prospiciente la strada provinciale n. 28 come "ambito B". Quest'ultima zona combacia con parte del tratturo Regio classificato col n° 47 e denominato "TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA - CAMPOLATO" risultano rilasciati Pareri favorevoli del Ministero per i Beni Archeologici della Puglia - TARANTO - e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

Inoltre, risulta a poca distanza del confine dell'area di cava una zona boscata.

Il tecnico progettista asserisce che all'interno della zona di progetto esiste un vecchio fronte estrattivo, testimone che la zona in passato è stata già oggetto di attività estrattiva per un'area di circa Ha 1 e per un volume di roccia di circa mc. 100.000.

Detto fronte di estrazione si presenta compatto a forma di anfiteatro con un'altezza massima di mt. 25 ed una larghezza massima di mt. 85; ai piedi

dello stesso è presente un piazzale leggermente inclinato verso la Strada Pedegarganica ove sono sparsi blocchi di calcare, ma, soprattutto, ad oggi, è utilizzato come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti di diverso genere, così come dichiarato dai progettisti nell'elaborato "Appendice alla relazione tecnica - Stato attuale dei luoghi".

Il progettista asserisce nella suddetta relazione che, da un'indagine storica eseguita, il fronte in oggetto è stato coltivato nel periodo post-bellico compreso tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 e che, nonostante le ricerche, non è stato possibile reperire né il progetto di coltivazione né gli atti amministrativi e autorizzativi, e ne, tanto meno, si è stato in grado di rintracciare il proprietario o l'affittuario dei terreni che hanno attuato l'estrazione.

Oggi i proprietari risultano essere gli "Eredi Fraccacreta" i quali hanno stipulato, tramite il proprio delegato Sig. Mario Roccatagliata, con la ditta F.LLI GERNONE & C. S.n.c. un contratto di affitto di cava, registrata presso l'Ufficio del Registro di San Severo il 3/6/2002 n° 2140 mod.3.

Il Comune di Apricena in data 11/07/02 prot 8371 ha espresso parere favorevole a condizione che i lavori di coltivazione della cava avvengano secondo le pendenze ed i gradoni indicati nella relazione di recupero o ripristino ambientale.

Alla luce di quanto rilevato detta discarica abusiva dovrà essere preventivamente assoggettata alle procedure di bonifica delle aree inquinate, così come disciplinato dal D.lgs n. 22/99 art. 17 e dal Decreto Ministero Ambiente n. 471/99, attraverso le fasi di caratterizzazione del sito e dopo, eventualmente, sottoposto a successiva bonifica.

Il progettista asserisce, alla luce delle analisi effettuate dalla Divisione Infrastrutture - Direzione Tecnica - Istituto Sperimentale - Geologia Applicata delle FERROVIE DELLO STATO S.P.A., che il materiale da estrarre è stato definito come pietrisco di PRIMA CATEGORIA utilizzabile per la realizzazione di massicciate, ferroviarie e che lo stesso risulta di inderogabile necessità e di difficile reperibilità, in quanto nel Centro Sud si contano solo alcune cave nel Lazio.

Con tali caratteristiche, di inderogabile necessità e di difficile reperibilità, sono consentite aperture di

nuove cave nelle zone classificate come ambiti estesi di tipo C e D del P.U.T.T., pertanto l'intervento proposto potrebbe risultare compatibile ambientalmente se l'attività estrattiva sarà eseguita con la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni e comunque dopo quanto prescritto in precedenza relativamente all'area utilizzata come dicitica:

1. le fasi iniziali descritte in progetto da 2 a 13 non devono essere eseguite, ne deve essere eseguita alcuna decorticazione iniziale dello strato naturale superficiale, restano, invece, valide le fasi di progetto da 14 a 20, La coltivazione deve avvenire solo dall'alto verso il basso con ripristino rapido del fronte gradonato e con il conseguente ripristino, secondo le tecniche descritte nella stessa relazione e con piantumazione di cespugli della flora originale, escludendo, così, ogni forma di grosso impatto visivo;
2. delegare l'Ufficio Minerario a monitorare annualmente il risultato raggiunto dai lavori avendo cura di salvaguardare il principio di mascheramento degli stessi, pena la sospensione e la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;
3. le gradonature, dovranno essere diversificate per larghezza ed altezza, al fine di naturalizzare il profilo orografico ed altimetrico dei luoghi. Le altezze non dovranno comunque superare quella massima compresa tra mt 3,50 - 4,00, le larghezze non dovranno essere inferiori a mt 5;
4. le pendenze delle pareti di scavo dovranno essere contenute tra il 35% ed il 50%;
5. le quote altimetriche delle gradonature dovranno essere impostate in modo da coincidere con le principali curve di livello e dovranno essere raccordate con i terreni confinanti con opportuni pendii di pendenza max pari al 10%;
6. le sommità delle pareti dovranno essere raccordate con i ripiani delle gradonature con pendenze max pari al 10%;

7. dovrà essere posta una distanza costante di mL 100 dalla zona "BOSCATA", a tal fine la ditta dovrà chiedere al competente I.R.I.F. l'esatta delimitazione di detta area vincolata. Comunque, la superficie di scavo dovrà rispettare la distanza di mt 10 dai confini catastali.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 67

Realizzazione di un centro di soggiorno e casa della salute "Terme Donna Margherita" in località Valle della Menolecchia - Comune di Vieste (Fg) - Procedure di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 395 del 22.02.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un centro di soggiorno e casa della salute "Terme Donna Margherita" in località Valle della Menolecchia nel Comune di Vieste (Fg) da parte della Sig.ra Martucci Grazia, tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via D. Alighieri, 123 - Vieste (Fg) -;
- con nota prot. 1013 del 07.03.2002, il Settore Ecologia richiedeva alle amministrazioni interessate i pareri di rito sull'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 7286 del 27.08.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole all'opera in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 9484 del 06.11.2002, il Comune di Vieste precisava che l'intervento di che trattasi non ricade in area naturale protetta (Parco Nazionale del Gargano), ma all'interno del pSIC IT 9110012, per cui assoggettato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001, alla procedura di verifica e alla valutazione di incidenza ambientale. Con la stessa nota comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti relativo all'intervento e che, nei tempi di pubblicazione, non erano state presentate osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 3 2, c. 2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio;
- vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per fame parte integrante;
- rilevato che l'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 e n. 431/85, a vincolo idrogeologico ex legge 2367/1923 ed è classificata da parte del PUTT/P come ambito D;
- considerato che l'opera è inserita in un'area di rilevante qualità ambientale e paesaggistica per la presenza di evolute formazioni di habitat d'interesse comunitario, come le "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" prossime e confinanti con l'area d'intervento ed un oliveto

secolare sul quale dovrebbe sorgere il complesso;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere parere negativo per la valutazione di incidenza e di ritenere il progetto per la realizzazione di un centro di soggiorno e casa della salute "Terme Donna Margherita" in località Valle della Menolecchia nel Comune di Vieste (Fg) proposto dalla Sig.ra Martucci Grazia tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via Dante Alighieri, 123 - Vieste (Fg) - assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per fame parte integrante;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente

Settore Ecologia

Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, lì 24 febbraio 2003

Al Servizio V.I.A. - Sede

OGGETTO: nota prot. n. 9646 del 18/11/02 del Settore Ecologia - Progetto per la realizzazione di un centro di soggiorno-casa della salute "Terme Donna Margherita" - Località Valle della Menolecchia Ditta Martucci Grazia - Comune di Vieste - VIA e Valutazione di Incidenza ambientale;

Si tratta di un progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero in territorio di Vieste, Località Valle della Menolecchia, a sud del centro abitato. Committente Si.ra Martucci Grazia.

L'area interessata dall'intervento ha una superficie di ha 74 circa, l'intervento in esame prevede la realizzazione di un volume pari a 19209 mc per un numero di 92 posti letto e una superficie coperta di circa 4633 mq. Altezza max media di progetto 10,50 m, è inoltre prevista la realizzazione di un campo da golf di nove buche su una superficie di 20 ettari.

Il progetto è da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto interno al proposto Sito d'Importanza Comunitaria pSIC TESTA DEL GARGANO cod. IT9110012

La Relazione allegata al Progetto indica l'arca in esame tipizzata come zona E2 (agricola normale) dal vigente strumento urbanistico generale della città di Vieste.

L'area di intervento:

- ricade all'interno del pSIC TESTA DEL GARGANO
- è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 e n. 431/85 e a vincolo idrogeologico ex legge 2367/1923
- è classificata da parte del PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) come Ambito D.

Dall'analisi della scheda del pSIC si evidenzia la presenza dei seguenti elementi:

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Versanti calcarei dell'Italia meridionale

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

Percorsi substepnici di graminee e piante annue (nero-Brachypodietea) (*)

Formazioni di *Euphorbia dendroides*

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Rhinolophus ferrum-equinum*

Uccelli: *Turdus philomelos*; *Columba livia*; *Hirundo daurica*; *Columba oenas*; *Turdus iliacus*; *Streptopelia turtur*; *Caprimulgus europaeus*; *Phalacrocorax carbo*; *Larus melanocephalus*; *Falco eleonorae*; *Calonectris diomedea*; *Falco peregrinus*; *Scolopax rusticola*. Rettili e Anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

Invertebrati: *Callimorpha quadripunctata*; *Melanargia arge*.

Questo Ufficio ha approfondito la conoscenza dell'area sia attraverso sopralluoghi che consultando la documentazione tecnico-scientifica disponibile.

Come si rileva anche dalla carta dei Boschi del PUTT e dalla documentazione fotografica allegata, l'area dell'intervento si pone in un contesto ambientale altamente significativo per la presenza

di evolute formazioni di habitat d'interesse comunitario delle formazioni di "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici" prossime e confinanti con l'area dell'intervento. Anche l'oliveto su cui dovrebbe sorgere l'intervento presenta significativi valori ambientali, appare, infatti, secolare e con caratteristiche tali da rappresentare un habitat di diverse specie d'interesse comunitario.

Per le componenti faunistiche si ritiene, che il progetto produrrà un impatto significativo, dovuto all'aumentata intensità delle luci artificiali, al rumore e ai nuovi e significativi volumi di traffico.

Il progetto appare carente in diversi elaborati, manca soprattutto una carta di dettaglio dell'uso del suolo che evidenzi l'esatta ubicazione degli interventi in rapporto alle formazioni boschive e ai vincoli susseguenti, manca, inoltre, l'ubicazione del campo da golf che non appare in nessun elaborato grafico.

Per quanto riguarda la realizzazione del campo da golf si evidenzia che la sua realizzazione può determinare un insieme di impatti dovuti alla trasformazione dell'ambiente, al consumo della risorsa acqua di cui il progetto non chiarisce quantità e origine, all'utilizzo di biocidi, concimi ed altri prodotti di sintesi che potrebbero andare ad inquinare la falda ed entrare nelle catene trofiche di specie d'interesse comunitario.

Da quanto sopra riportato si evince che la realizzazione dell'intervento produce un impatto significativo sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario. Pertanto si esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto stante il suo impatto diretto e indiretto sulla conservazione di habitat e specie d'interesse.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 68

Realizzazione di un insediamento alberghiero in località Crovatico - Comune di Vieste (Fg) - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10871 del 16.10.2001, veniva presentata istanza per la compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento alberghiero in località Crovatico nel Comune di Vieste (Fg) da parte della Crovatico Vacanze S.r.l., tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della Libera, 17/D - Vieste (Fg) -;
- con nota prot. 11814 dell'08.11.2001, il Settore Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto il parere di cui all'art. 11, comma 4, della predetta L.R., all'Amministrazione Comunale di Vieste, all'Amministrazione Provinciale di Foggia ed all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- con nota acquisita al prot. n. 1619 del 21.03.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole all'opera in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 5662 del 04.07.2002, venivano trasmesse le copie relative alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul B.U.R.P. n. 37 del 21.03.20.02, sui quotidiani

“Italia Oggi” ed il “Quotidiano di Foggia”, entrambi del 14.03.1002;

- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio;
- rilevato che l'area di intervento:
 - ricade all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano ai sensi della L. n. 394/91 (G.U. n. 22 8 dell'01.10.01), in zona 1 a maggior grado di tutela;
 - ricade all'interno del Sito d'Importanza Comunitaria MANACORE DEL GARGANO - IT 9110025;
 - è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 e n. 431/85, a vincolo idrogeologico ex legge 2367/1923 ed è classificata da parte del PUTT/P come ambito territoriale esteso di tipo C;
- considerata la presenza di habitat diffuso su tutta l'area interessata dall'intervento e l'accentuata orografia del territorio e che le misure di mitigazione non appaiono risolutive di un problema di sottrazione dell'habitat, di completo sconvolgimento della situazione esistente sia in fase di cantiere che di esercizio, dei rischi connessi ad una sostanziale modifica dell'assetto idrogeologico dei luoghi;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere negativo alla realizzazione di un insediamento alberghiero in località Crovatico nel Comune di Vieste (Fg), proposto dalla cromatico Vacanze S.r.l., tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della Libera, 17/D - Vieste (Fg) -;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. N. 11 /2001;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 69

Realizzazione di un insediamento alberghiero in località Cutinazzi - Comune di Vieste (Fg) - Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10869 del 16.10.2001, veniva presentata istanza per la compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento alberghiero in località Cutinazzi nel Comune di Vieste (Fg) da parte della Sig.ra Spadea Paonessa Matilde, tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della Libera, 17/D - Vieste (Fg) -;
- con nota prot. 11819 dell'08.11.2001, il Settore Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota è stato richiesto il parere di cui all'art. 11, comma 4, della predetta L.R., all'Amministrazione Comunale di Vieste, all'Amministrazione Provinciale di Foggia ed all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- con nota acquisita al prot. n. 1637 del 21.03.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole all'opera in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 5663 del 04.07.2002, venivano trasmesse le copie relative alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul B.U.R.P. n. 37 del 21.03.2002, sui quotidiani "Italia Oggi" ed il "Quotidiano di Foggia",

entrambi del 14.03.1002;

- nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. n. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio;
- rilevato che l'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 e n. 431/85, a vincolo idrogeologico ex legge 2367/1923 ed è classificata da parte del PUTT/P come ambito D;
- considerata l'assenza di un significativo impatto diretto sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla realizzazione di un insediamento alberghiero in località Cutinazzi nel Comune di Vieste (Fg), proposto dalla Sig.ra Spadea Paonessa Matilde, tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della Libera, 17/D - Vieste (Fg) -, con le seguenti condizioni:

1. evitare, ove possibile, gli sbancamenti e le variazioni morfologiche dell'area, cercando di uniformarsi all'andamento del terreno e alle curve di livello;
2. utilizzare per la viabilità interna, carrabile e pedonale, materiali non impermeabili (ghiaino, e/o conci a giunto aperto);
3. conservare per quanto possibile la vegetazione esistente, integrandola ove necessario e utilizzando per eventuali nuovi interventi a verde essenze autoctone provenienti da ecotipi locali certificati della macchia mediterranea e di *Pinus halepensis*;
4. utilizzare per cordoli, muretti di separazione, muri di sostegno, conci di materiale lapideo locale;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. N. 11/2001;

- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 70

Realizzazione di un insediamento turistico residenziale - Comune di Salve (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3981 del 17.03.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un insediamento turistico residenziale denominato "Isola della Fanciulla" nel Comune di Salve (Le) da parte della Torre S.r.l. - Corso Italia, 83 - Morciano di Leuca (Le);
- con nota prot. n. 4255 del 23.05.2002 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di provvedere al deposito degli elaborati presso il Comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9489 del 06.11.2002, l'Amministrazione Comunale di Salve comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti relativi all'intervento di che trattasi e che, nei tempi di pubblicazione, non erano state presentate osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 9638 del 15.11.2002, il Settore Ecologia invitava il Comune di Salve a trasmettere il parere di cui all'art. 11, comma 4, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 732 dell'01.02.2003, l'Amministrazione Comunale di Salve trasmetteva copia dell'attestazione del Dirigente U.T.C. dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'opera di cui sopra;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 27 01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;
- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
- pertanto, tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che l'intervento proposto può essere, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - che vengano previste misure idonee a ridurre al minimo l'emungimento da falda (per esempio prevedendo una vasca di raccolta delle acque meteoriche) e venga effettivamente messo in opera un sistema di monitoraggio che controlli il livello della falda e la qualità delle acque emunte;
 - che il canale di regimazione a monte dell'insediamento sia opportunamente dimensionato e realizzato al fine di evitare danni alle zone limitrofe all'insediamento per la inevitabile e rilevante alterazione del regime di deflusso delle acque superficiali;

- che si garantisca l'attivazione della raccolta differenziata;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un insediamento turistico residenziale denominato "Isola della Fanciulla" nel Comune di Salve (Le), proposto dalla Torre S.r.l. - Corso Italia, 83 - Morciano di Leuca (Le) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che vengano previste misure idonee a ridurre al minimo l'emungimento da falda (per esempio prevedendo una vasca di raccolta delle acque meteoriche) e venga effettivamente messo in opera un sistema di monitoraggio che controlli il livello della falda e la qualità delle acque emunte;
- che il canale di regimazione a monte dell'insediamento sia opportunamente dimensionato e realizzato al fine di evitare danni alle zone limitrofe all'insediamento per la inevitabile e rilevante alterazione del regime di deflusso delle acque superficiali;

- che si garantisca l'attivazione della raccolta differenziata;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti di cui alla L.R. 28/01;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 71

Realizzazione di un impianto di maricoltura in gabbie off-shore in località Villanova Comune di Ostuni (Br) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8266 del 27.09.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per la

- realizzazione di un impianto di maricoltura in località Villanova nel Comune di Ostuni (Br), da parte della Blasi Group S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele, 67 - Ostuni (Br);
- con nota prot. n. 8732 del 10.10.2002, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
 - con nota acquisita al prot. n. 251 del 20.01.2003, la Blasi Group S.r.l. informava di aver provveduto al deposito presso il Comune di Ostuni degli elaborati concernenti l'intervento proposto;
 - con nota acquisita al prot. n. 335 del 23.01.1003, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione Comunale di Ostuni a far pervenire l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico sopra specificato. Con la stessa nota si sollecitava il parere di cui all'art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001;
 - con nota acquisita al prot. n. 2237 del 26.02.2003, il Comune di Ostuni comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio l'avviso di deposito degli atti relativi all'intervento di che trattasi e che, nei tempi di pubblicazione, non erano state presentate osservazioni in merito;
 - preso atto del parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Brindisi con nota prot. n. 04797 del 23.03.2001 e dell'autorizzazione n. 13/2001 dell'Agenzia delle Dogane di Brindisi, concernente l'esecuzione delle opere in argomento ai sensi dell'art. 19, D. L.vo n. 374/90;
 - in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/20,01;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
- non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la VIA;
 - considerato che lo studio di impatto esclude la presenza nell'area di formazioni di coralligeno o di praterie di posidonia e prevede, per le biocenosi bentoniche, un "leggero aumento delle abbondanze e biomasse di alcune specie" per l'eventuale arricchimento di materia organica causato dai residui di mangimi e dai cataboliti prodotti;
 - pertanto, tutto ciò premesso, si ritiene che l'intervento proposto può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - le gabbie, distribuite a stretto contatto su due file parallele, dovranno essere maggiormente distanziate e dovrà essere calcolata la sicurezza della tenuta dell'impianto di questa nuova disposizione;
 - dovranno prevedersi monitoraggi prima e durante la fase di esercizio dell'impianto, da affidarsi, a cura e spese del proponente, ad ente pubblico;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un impianto di maricoltura in gabbie offshore in località Villanova nel Comune di Ostuni (Br), proposto dalla Blasi Group S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele, 67 - Ostuni (Br) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- le gabbie, distribuite a stretto contatto su due file parallele, dovranno essere maggiormente distanziate e dovrà essere calcolata la sicurezza della tenuta dell'impianto di questa nuova disposizione;
- dovranno prevedersi monitoraggi prima e durante la fase di esercizio dell'impianto, da affidarsi, a cura e spese del proponente, ad ente pubblico;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti di cui alla L.R. 28/01;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2003, n. 72

Realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Masseria dell'Orbo - Comune

di Alberobello (Ba) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 14 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10243 del 27.12.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Masseria dell'Orbo nel Comune di Alberobello (Ba), da parte della Residence Barsento S.r.l. - Via Umberto Giordano, 1 - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 88 del 14.01.2003, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Alberobello l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 2247 del 26.02.2003, l'Amministrazione Comunale di Alberobello comunicava di aver pubblicato all'albo pretorio dal 16.12.2002 al 15.01.2003, l'avviso di deposito degli atti relativi all'intervento di che trattasi e che, nei tempi di pubblicazione, non erano state presentate osservazioni in merito, fatta eccezione per una "richiesta di documentazione" pervenuta da parte della "Lega Ambiente" - Sezione di Alberobello -;
- con nota acquisita al prot. n. 2577 del 12.03.2003, l'Amministrazione Comunale di Alberobello trasmetteva copia della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 344 del 09.05.2002 con la quale si dava attuazione all'Accordo di Programma secondo le procedure ed i dettami normativi delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98;

- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato”;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;
 - pertanto, tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che l'intervento proposto può essere escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - l'approvvigionamento di acqua potabile dovrà essere assicurato senza ricorrere alla realizzazione di pozzi di emungimento per la captazione ed il prelievo delle acque sotterranee neanche nella fase di funzionamento a regime della struttura alberghiera;
 - la realizzazione di tutte le opere interrato (parcheggio, deposito, lavanderia, cisterne, piscine) dovrà essere subordinata all'esecuzione di accertamenti di dettaglio che consentano di valutare il reale grado di vulnerabilità geologica del territorio in esame;
 - l'impianto di depurazione dovrà essere localizzato rispettando la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni e tale distanza dovrà essere rispettata anche nel caso in cui si dovesse provvedere ad una diversa localizzazione del suddetto impianto;
 - le acque depurate dovranno rispettare i limiti previsti dalle leggi vigenti prima di essere smaltite per sub-irrigazione e i fanghi, provenienti sempre dalla depurazione, dovranno essere smaltiti in apposita discarica;
 - i materiali di risulta dalle operazioni di scavo dovranno essere riutilizzati direttamente nel sito dove sono stati prodotti o in altro idoneo sito (purchè non si determini alcun trasferimento di inquinanti) prima di provvedere allo smaltimento che dovrà essere effettuato necessariamente in discarica pubblica autorizzata;
 - siano utilizzati materiali e tecniche costruttive appartenenti alla tradizione del luogo, in modo specifico per i corpi di fabbrica G-H;
 - l'aggregazione tipologica delle residenze turistico alberghiere a “trullo” (corpi G-H) deve essere realizzata rispettando le regole di aggregazione proprie della tradizione storica;
 - dovrà essere utilizzata pietra locale per le pavimentazioni esterne e legno per i serramenti; dovrà essere conservata e, ove necessario, ripristinata la rete dei muretti a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali;
 - i sentieri pedonali dovranno essere realizzati in ghiaia, terra battuta o basole in pietra calcarea, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti;
 - deve essere prevista e attivata la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località “Masseria dell'Orbo” nel Comune di Alber-

bello (Ba), proposto dalla Residence Barsento S.r.l. - Via Umberto Giordano, 1 - Noci (Ba) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- l'approvvigionamento di acqua potabile dovrà essere assicurato senza ricorrere alla realizzazione di pozzi di emungimento per la captazione ed il prelievo delle acque sotterranee neanche nella fase di funzionamento a regime della struttura alberghiera;
- la realizzazione di tutte le opere interrato (parcheggio, deposito, lavanderia, cisterne, piscine) dovrà essere subordinata all'esecuzione di accertamenti di dettaglio che consentano di valutare il reale grado di vulnerabilità geologica del territorio in esame;
- l'impianto di depurazione dovrà essere localizzato rispettando la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni e tale distanza dovrà essere rispettata anche nel caso in cui si dovesse provvedere ad una diversa localizzazione del suddetto impianto;
- le acque depurate dovranno rispettare i limiti previsti dalle leggi vigenti prima di essere smaltite per sub-irrigazione e i fanghi, provenienti sempre dalla depurazione, dovranno essere smaltiti in apposita discarica;
- i materiali di risulta dalle operazioni di scavo dovranno essere riutilizzati direttamente nel sito dove sono stati prodotti o in altro idoneo sito (purchè non si determini alcun trasferimento di inquinanti) prima di provvedere allo smaltimento che dovrà essere effettuato necessariamente in discarica pubblica autorizzata;
- siano utilizzati materiali e tecniche costruttive appartenenti alla tradizione del luogo, in modo specifico per i corpi di fabbrica G-H;
- l'aggregazione tipologica delle residenze turistico alberghiere a "trullo" (corpi G-H) deve essere realizzata rispettando le regole di aggregazione proprie della tradizione storica;
- dovrà essere utilizzata pietra locale per le pavimentazioni esterne e legno per i serramenti; dovrà essere conservata e, ove necessario, ripristinata la rete dei muretti a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali;
- i sentieri pedonali dovranno essere realizzati in

ghiaia, terra battuta o basole in pietra calcarea, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti;

- deve essere prevista e attivata la raccolta differenziata dei rifiuti;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti di cui alla L.R. 28/01;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 76

Realizzazione di un complesso alberghiero in località S. Andrea - Comune di Vieste (Fg), Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 18 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10870 del 16.10.2001, veniva presentata istanza per la compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n.

- 11/2001 per la realizzazione di un complesso alberghiero in località S. Andrea nel Comune di Vieste (Fg) da parte della Delle More S.r.l., tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della Libera, 17/D - Vieste (Fg) -;
- con nota prot. 11811 dell'08.11.2001, il Settore Ecologia invitava il proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota veniva richiesto il parere di cui all'art. 11, comma 4, della predetta L.R., all'Amministrazione Comunale di Vieste, all'Amministrazione Provinciale di Foggia ed all'Ente Parco Nazionale del Gargano;
 - con nota acquisita al prot. n. 1638 del 21.03.2002, l'Amministrazione Provinciale di Foggia esprimeva parere favorevole all'opera in argomento;
 - con nota acquisita al prot. n. 5662 del 04.07.2002, venivano trasmesse le copie relative alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul B.U.R.P. n. 37 del 21.03.2002, sui quotidiani "Italia Oggi" ed il "Quotidiano di Foggia", entrambi del 14.03.2002;
 - con nota acquisita al prot. n. 9382 del 31.10.2002, il Comune di Vieste trasmetteva copia dell'attestazione del Dirigente del Settore Tecnico sulla compatibilità dell'intervento proposto;
 - nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;
 - in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. n. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio;
 - rilevato che l'area di intervento:
 - ricade all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano ai sensi della L. n. 394/91 (G.U. n. 228 dell'01.10.01);
 - è sottoposta a vincolo paesaggistico ex legge n. 1497/39 e n. 431/85, a vincolo idrogeologico ex legge 2367/1923 ed è classificata da parte del PUTT/P come ambito di tipo D;
 - considerata l'assenza di un significativo impatto diretto sulla conservazione di habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla realizzazione di un complesso alberghiero in località S. Andrea nel Comune di Vieste (Fg), proposto dalla Delle More S.r.l., tramite l'Ing. Francesco Forte - Via Madonna della

Libera, 17/D - Vieste (Fg) -, con le seguenti condizioni:

1. evitare per quanto possibile gli sbancamenti e le variazioni morfologiche dell'area, cercando di uniformarsi all'andamento del terreno e alle curve di livello;
2. utilizzare altezze minori dei corpi di fabbrica ed, eventualmente, soluzioni tipologiche terrazzate;
3. utilizzare per la viabilità interna, carrabile e pedonale, materiali non impermeabili (ghiaio e/o conci a giunto aperto);
4. conservare per quanto possibile la vegetazione esistente, integrandola ove necessario e utilizzando per eventuali nuovi interventi a verde essenze autoctone provenienti da ecotipi locali certificati della macchia mediterranea e di *Pinus halepensis*;
5. utilizzare per cordoli, muretti di separazione, muri di sostegno, conci di materiale lapideo locale;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. N. 11/2001;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 77

Realizzazione di un parco eolico - Comune di Pietramontecorvino (Fg) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì del mese di in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5320 del 25.06.2002, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 4, cQmma 4, della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Pietramontecorvino (Fg) da parte della Eolica Pietramontecorvino S.r.l. - C.da Chiaia c.n. - Pietramontecorvino - Foggia -;
- con nota prot. n. 7411 del 03.09.2002, il Settore Ecologia trasmetteva alla società: proponente il parere concernente la valutazione di incidenza ambientale con relativa richiesta di integrazioni. In particolare si sollecitava l'adeguamento progettuale riguardante una nuova localizzazione del parco "Serra Caprara-Terrato", rientrante nel pSIC "Monte Sambuco" cod. IT 9110035. Con la stessa nota venivano richieste al Sindaco del Comune di Pietramontecorvino il parere in merito all'intervento in oggetto e la comunicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 7576 del 05.09.2002, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pietramontecorvino trasmetteva copia dell'avviso pubblico sopra menzionato;
- con successiva nota prot. n. 8537 del 07.10.2002,

- l'Amministrazione Comunale interessata trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n 8602 del 09.10.2002, la società proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
 - nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
 - in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n. 16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio;
 - rilevato che, le aree designate all'installazione dei pali eolici hanno un utilizzo prevalentemente agricolo e che, al fine di limitare gli impatti negativi causati dall'intervento, la società proponente ha provveduto all'adeguamento progettuale richiesto dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali;
 - vista, pertanto, la relazione istruttoria dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per farne parte integrante;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Pietramontecorvino (Fg) proposto dalla Eolica Pietramontecorvino S.r.l. - C.da Chiaia, c.n. - Pietramontecorvino (Fg) - escluso dalla applicazione delle procedure. di V.I.A., per tutte le considerazioni espresse nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e con le seguenti prescrizioni:

- tutte le vie di transito di nuova realizzazione e le aree di cantiere dovranno essere rimosse e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il loro attuale utilizzo;
 - tutti i lavori di cantiere devono essere realizzati fuori dal periodo di riproduzione delle specie, in particolare dal 15 febbraio al 15 luglio;
 - che le torri siano realizzate con strutture tubolari e non con tralicci, al fine di ridurre l'impatto dovuto all'effetto posatoio per gli uccelli;
 - che le pale siano colorate con bande trasversali colorate di nero per renderle più visibili all'avifauna;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - il presente provvedimento non comporta alcun

provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve Naturali

Bari, lì 21 febbraio 2003

Al Servizio V.I.A. - Sede

OGGETTO: nota prot. n. 8737 del 10.10.2002 del Settore Ecologia - Integrazioni al Progetto per la realizzazione di un Parco Eolico - Comune di Pietramontecorvino - Valutazione di Incidenza.

L'istanza riguarda la realizzazione di un Parco Eolico formato da 23 aerogeneratori della potenza nominale di 750 kW, comprensivi delle cabine di trasformazione BT/MT, per una potenza totale installata pari 19,55 MW e infrastrutture a servizio.

Con la nota prot. n. 7411 del 03.09.02, codesto Settore chiedeva alla proponente Società Eolica pietramontecorvino s.r.l., al fine di limitare gli impatti negativi causati dall'intervento, di spostare le 10 torri e relative strutture a servizio del parco 3 "Serra Caprara-Terrato" negli altri campi colici di progetto o in aree esterne al pSIC, previa presentazione dell'adeguamento progettuale relativo alla nuova localizzazione. Con la nota in oggetto, il Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta.

I 10 aerogeneratori più uno previsto nel campo "I Monti" sono stati rilocalizzati nel seguente modo: n. 6 aerogeneratori nel campo colico "1 Monti" e n. 5 nell'area "Squadri". La nuova disposizione dunque prevede la seguente suddivisione:

1. Campo I Monti con 12 pali eolici;
2. Campo San Pietro con 3 pali eolici;
3. Campo Squadri 5 pali eolici;
4. Campo Serra Defenza con 3 pali eolici;

Dalla relazione presentata si evince che le aree designate all'installazione hanno un utilizzo prevalentemente agricolo e che il nuovo campo eolico "Squadri" è ubicato esternamente all'area del pSIC "Monte Sambuco" cod. IT9110035. Ciò premesso, vista la sostanziale rispondenza dell'adeguamento progettuale a quanto richiesto da questo Ufficio, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le vie di transito di nuova realizzazione e le aree di cantiere dovranno essere rimosse e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il loro attuale utilizzo;
- tutti i lavori di cantiere devono essere realizzati fuori dal periodo di riproduzione delle specie, in particolare dal 15 febbraio al 15 luglio;
- al fine di rendere più visibili le pale all'avifauna, esse devono essere colorate con bande trasversali colorate di nero;
- le torri devono essere realizzate con strutture tubolari e non con tralicci. Questo al fine di ridurre l'impatto dovuto all'effetto posatoio per gli uccelli, che determinano i tralicci;

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 marzo 2003, n. 78

Interventi di difesa della costa di Manfredonia - Comune di Manfredonia (Fg) - Procedura di

verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 18 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3980 del 17.05.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di interventi di difesa della costa di Manfredonia, da parte dell'Amministrazione Comunale di Manfredonia (Foggia);
 - con nota prot. n. 4256 del 23.05.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Manfredonia l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;
 - con nota acquisita al prot. n. 7391 del 02.09.2002, l'Amministrazione Comunale di Manfredonia comunicava di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della documentazione concernente l'opera di che trattasi e trasmetteva copia della deliberazione di approvazione di G.C. n. 107 del 26.02.2002;
 - con nota prot. n. 9649 del 18.11.2002, il Settore Ecologia chiedeva i termini dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico (dal ... al ...) e l'eventuale presentazione di osservazioni in merito all'intervento proposto. Si faceva inoltre osservare che l'intervento ricade nella Zona Umida della Capitanata (pSIC IT 911005), per cui assoggettato anche ad apposita valutazione d'incidenza ambientale;
 - con nota acquisita al prot. n. 1806 del 10.02.2003, il Comune di Manfredonia comunicava che l'avviso pubblico di cui sopra era stato
- pubblicato dal 20.06.2002 al 19.07.2002 e che non erano pervenute osservazioni in merito;
- in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c. 2, L.R. 11/2001;
 - il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora insediato;
 - non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio;
 - vista, pertanto, la relazione istruttoria delle pratiche dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali che si allega al presente atto per farne parte integrante;
 - rilevato che l'area interessata dall'intervento, di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate habitat prioritari dalla Direttiva 92/43/CEE e per la consistente presenza di avifauna acquatica, comprendente anche le ZPS IT 9110006 e IT 9110007;
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Visto la L.R. n. 11 /2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di esprimere parere negativo per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di interventi di difesa della costa di Manfredonia proposto dall'Amministrazione Comunale di Manfredonia (Fg) assoggettato alla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse e con le indicazioni esplicitate nella relazione che si allega al presente atto per farne parte integrante;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente
Settore Ecologia
Ufficio Parchi e Riserve naturali

Al Servizio V.I.A. - Sede

OGGETTO: nota prot. n. 9647 del 18.11.2002 - Progetto per la realizzazione di opere di difesa della duna costiera - Comune di Manfredonia (FG) - Valutazione di incidenza ambientale.

Gli interventi previsti dal progetto ricadono all'interno del pSIC "Zone umide della Capitanata" - codice IT911005 - L'area in questione, di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate habitat prioritari dalla Direttiva 92/43/CEE e per la consistente presenza di avifauna acquatica, comprende anche le ZPS IT9110006 e IT9110007.

Il progetto prevede, a protezione del litorale in arretramento a sud di Manfredonia, la costruzione di n. 7 pennelli e il contemporaneo ripascimento artificiale in tout-venant contenuto tra le opere di difesa esistenti (gabbionate a gradoni) e i suddetti pennelli.

L'area di intervento, la fascia costiera compresa tra l'Ippocampo" e il canale "Peluso" per una lunghezza complessiva di 1000 m, è in condizioni critiche di dissesto.

La situazione critica può evincersi anche dall'analisi condotta in sede di studio preliminare della dinamica costiera pugliese per la redazione del piano di bacino, depositato presso l'Assessorato regionale LL.PP. e Risorse Naturali - Ufficio Difesa del suolo/Segreteria tecnica Autorità di bacino. In tale studio, l'area in questione è considerata quale esempio dell'impatto negativo sull'equilibrio della costa causato da opere a mare realizzate senza tener conto della dinamica complessiva del trasporto solido dell'unità fisiografica.

Il diminuito trasporto solido dell'Ofanto e la costruzione del porto di Margherita di Savoia, che ha creato un ostacolo al trasporto longitudinale, hanno provocato nel tratto di costa a nord dello stesso porto fino a Ippocampo evidenti fenomeni di erosione tuttora in atto. Gli stessi interventi successivi a difesa dei litorali, numerosi e diversificati, hanno spesso contribuito a determinare l'incremento dell'erosione in aree attigue.

A protezione del tratto di costa interessato, come riferito dal Proponente nella relazione di verifica, è stata posta nel 1980 "una gabbionata a gradoni tipo mare" ritenuta ormai inefficace a contrastare l'azione marina.

Si tratta, dunque, di una situazione critica e complessa che, è nostra opinione, necessita di studi più

approfonditi rispetto a quanto documentato dal Proponente.

Per quanto più strettamente attiene questo Ufficio, lo studio presentato analizza esclusivamente la zona "Palude di Frattarolo" escludendo qualsiasi tipo di impatto delle opere su tale area; nulla è riferito circa l'area direttamente interessata dall'intervento. Si ritengono, a tale proposito, necessarie: le informazioni sull'uso del suolo, sulla vegetazione e le specie animali presenti (anche mediante cartografia di dettaglio, foto, etc.); la redazione di uno studio di biologia marina del paraggio; la valutazione degli impatti sugli ecosistemi e relative forme di mitigazione e/o compensazione. Deve, inoltre, essere valutato l'impatto indiretto sulla conservazione del sito dovuto all'aumento dell'attività turistica che deve pertanto essere quantificata.

Si ritiene, altresì, che tale documentazione debba essere prodotta all'interno della valutazione di impatto ambientale che in particolare individui e

stimoli:

- le motivazioni delle scelte progettuali (tipo di opera, posizione, orientazione, lunghezza etc.);
- l'interferenza prodotta dall'opera sulla dinamica litorale dell'intera unità fisiografica;
- gli effetti ottenuti da analoghe strutture realizzate nella stessa unità e quelli attesi dalla realizzazione del progetto;
- le soluzioni alternative (barriere semisommerse, frangiflutti, ecc.) compresa quella di non realizzare il progetto;
- i costi (compresi quelli di manutenzione delle opere) e i benefici prodotti;
- la compatibilità del materiale scelto per il ripascimento con l'azione del motondoso e l'utilizzo balneare;
- integrazioni sugli impatti così come precedentemente esposto.

Il Dirigente

Dott. Giovanni Miali



